



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.19/2014 DEL 06/10/2014

**"MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
10 DICEMBRE 2012, N.40 (BOSCHI DIDATTICI DELLA
PUGLIA"**





FOR/SDL/2014/000028

Relazione Illustrativa

Proposta di schema di legge : "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)"

La Regione Puglia ha promulgato la legge 10 dicembre 2012, n. 40, recante norme in materia di "Boschi didattici della Puglia", con l'obiettivo di trasferire alle giovani generazioni quegli antichi mestieri e sapienze che nel tempo hanno governato i boschi, tutelato l'ambiente, consentito di trarre fonti di sostentamento.

Nell'attuazione del principio della "gestione sostenibile", diveniva completamento del processo di divulgazione e conoscenza delle emergenze culturali e ambientali già avviato con le Masserie Didattiche.

Centro focale della legge è il piano delle attività costituito da un progetto didattico-divulgativo rivolto sia alle giovani generazioni, sia alle generazioni non più giovani che dal mondo dei boschi si stanno allontanando.

Dopo più di anno dalla sua entrata in vigore, è dato riscontrare una esigua e non adeguata risposta da parte dei soggetti interessati per le motivazioni di seguito riportate:

- difficoltà all'ingresso di nuovi operatori, inibendo l'attività alle più giovani generazioni;
- difficoltà applicative in ordine alle polizze di responsabilità verso terzi;
- difficoltà di carattere operativo riconducibili al divieto di esercitare tali attività nel periodo di massima pericolosità che coincide con la maggior presenza turistica nel nostro territorio e, quindi, con la possibilità della maggiore fruizione del bosco didattico che, altrimenti, sarebbe relegata al solo periodo scolastico;
- semplificazione dell'attività didattica che può risultare complementare all'attività vivaistica e non già obbligatoria.
- costo degli oneri istruttori della pratica, ritenuto una sorta di balzello;
- imprecisioni di termini.

Ciò rilevato si intendono rimuovere le criticità riscontrate, con l'acquisizione di ogni utile contributo, al fine di attivare l'ipotizzato percorso virtuoso delle conoscenze e consentire, con l'avvio dell'ormai prossima programmazione comunitaria, di utilizzare aiuti e provvidenze per il sostegno anche dell'occupazione.

Per il perseguimento degli obiettivi suddetti, è stato attivato dal Servizio Foreste, in data 27/05/2014, un tavolo di confronto con il Partenariato socio economico.

Per effetto dei contributi resi sia dal tavolo tecnico sia dalle successive mail intercorse la primitiva proposta di legge è stata integrata con i suggerimenti della Federazione Regionale,

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 5474

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





degli ordini dei dottori agronomi e forestali e di tutti gli altri convenuti .
Nello specifico le modifiche afferiscono agli articoli di seguito indicati:

Art. 1 – Modifiche all'articolo 2, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. Il comma 6, è così modificato : *L' "aula didattica" è il luogo o l'area attrezzata a servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3 ;*

Art. 2 – Modifiche all'articolo 4, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

2. Al comma 1, lettera b, punto 1, dopo le parole: *"iniziative realizzate"* si aggiungono le parole *"o previste da realizzare"*;
3. Al comma 1, lettera b, punto 2, dopo le parole: *"materiale didattico-informativo prodotto"* si aggiungono le parole *"o previsto da produrre"*;
4. Al comma 1, lettera d, punto 1, le parole: *"piano operativo di sicurezza"* vengono cassate e sostituite con le parole *"Documento di Valutazione dei Rischi"*;
5. Al comma 1, lettera d, punto 2, la parola: *"fidejussoria"* viene cassata.

Art. 3 – Modifiche all'articolo 6, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. il comma 2, lettera b, numero 4 è così modificato : *"polizza di responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), punto 2)"*.

Art. 4 – Modifiche all'articolo 7, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. il comma 2, lettera a, è così modificato: *"la messa a dimora "nella giornata dell'albero" di essenze erbacee, arbustive ed arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco"*.

Art. 5 – Modifiche all'articolo 8, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. il comma 3 viene così modificato: *"Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Per i boschi di latifoglie il gestore del Bosco Didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal Decreto annuale del Presidente della Giunta Regionale di Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della L.353/2000 e della L.R. 18/2000"*

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 5474

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it





Art. 6 – Modifiche all'articolo 10 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. al comma 3 viene cassata la frase "o dai proventi di cui all'art. 12".

Art. 7 – Modifiche all'articolo 11 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. il comma 2, lettera c) viene così modificato: "**deterioramento del bosco per cause che comportino rischi per l'incolumità pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo)**".

Art. 8 – Modifiche all'articolo 12 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40


1. l'articolo 12 è cassato.

Formano parte integrante del presente schema di disegno di legge, oltre alla Relazione tecnico- illustrativa, il verbale della seduta dell'incontro del 27/05/2014 (di n. 4 facciate), la "proposta di schema di disegno di legge (di n. 2 facciate), il testo delle modifiche poste a confronto con la legge vigente (di n. 8 facciate) e, infine, il referto tecnico-contabile (di n. 2 facciate).

Il Dirigente di Servizio (ing. E. Giordano)

Il Direttore D'Area (Dott. G. P. Pagliardini)

L'Assessore alle Politiche per lo Sviluppo Rurale (Dott. F. Nardoni)





PROPOSTA DI SCHEMA DI LEGGE

"Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)"

Art. 1

Modifiche all'articolo 2, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. Il comma 6, è così modificato : *L'"aula didattica" è il luogo o l'area attrezzata a servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3 ;*

Art. 2

Modifiche all'articolo 4, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. Al comma 1, lettera b, punto 1, dopo le parole: *"iniziative realizzate"* si aggiungono le parole *"o previste da realizzare"*;
2. Al comma 1, lettera b, punto 2, dopo le parole: *"materiale didattico-informativo prodotto"* si aggiungono le parole *"o previsto da produrre"*;
3. Al comma 1, lettera d, punto 1, le parole: *"piano operativo di sicurezza"* vengono cassate e sostituite con le parole *"Documento di Valutazione dei Rischi"*;
4. Al comma 1, lettera d, punto 2, la parola: *"fidejussoria"* viene cassata.

Art. 3

Modifiche all'articolo 6, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. il comma 2, lettera b, numero 4 è così modificato : *"polizza di responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), punto 2)"*.


Art. 4

Modifiche all'articolo 7, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. il comma 2, lettera a, è così modificato: *"la messa a dimora "nella giornata dell'albero" di essenze erbacee, arbustive ed arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco"*.

uf

5





Art. 5

Modifiche all'articolo 8, della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. il comma 3 viene così modificato: **"Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Per i boschi di latifoglie il gestore del Bosco Didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal Decreto annuale del Presidente della Giunta Regionale di Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della L.353/2000 e della L.R. 18/2000"**

Art. 6

Modifiche all'articolo 10 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. al comma 3 viene cassata la frase **"o dai proventi di cui all'art. 12"**.

Art. 7

Modifiche all'articolo 11 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. il comma 2, lettera c) viene così modificato: **"deterioramento del bosco per cause che comportino rischi per l'incolumità pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo)".**

Art. 8

Modifiche all'articolo 12 della L.R. 10 dicembre 2012, n. 40

1. l'articolo 12 è cassato.

**“BOSCHI DIDATTICI DELLA
PUGLIA” (ORIGINALE)**

**Art. 1
Finalità**

1. La Regione Puglia promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene l'attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizza le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentiva forme di reddito complementare alla produzione forestale.
2. La Regione Puglia, per perseguire i fini di cui al comma 1:
 - a. riconosce i soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 2;
 - b. attribuisce la denominazione di “bosco didattico della Puglia”;
 - c. istituisce il circuito dei “Boschi didattici della Puglia”;

**Art. 2
Definizioni**

1. Il “bosco didattico” è l'area boscata, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (*Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della L.R. 5 marzo 2001, n. 57*), di proprietà pubblica e privata, quale insieme di presenze vegetali e animali, di habitat, di tradizioni culturali di contesti storici ed antropologici.
2. Il “circuito” è l'insieme dei boschi iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 3.
3. Le “attività” nel bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selvicolturale, allo studio entonografico, storico e culturale, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell'area designata.

**“BOSCHI DIDATTICI DELLA
PUGLIA” (TESTO MODIFICATO)**

**Art. 1
Finalità**

1. idem

2. idem

**Art. 2
Definizioni**

1. idem

2. idem

3. idem



7

MP

MP

Sono, altresì, "attività didattiche" quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale e di promozione dei valori ambientali e sociali nell'area boscata.

4. Il "gestore" del bosco didattico è un Ente pubblico, un'associazione, una cooperativa o un privato che svolge le attività di cui al comma 3.
5. L'"operatore" del bosco didattico è la personalità fisica o giuridica alla quale compete l'attività didattica di cui al comma 3.
6. ~~L'"aula didattica" è il luogo o l'area attrezzata del bosco nella quale si esercitano le attività di cui al comma 3.~~

4. idem

5. idem

6 L'"aula didattica" è il luogo o l'area attrezzata a servizio delle attività didattiche del bosco di cui al comma 3

Art. 3

Albo regionale dei boschi didattici

1. È istituito l'Albo regionale dei boschi didattici, tenuto presso il Servizio Foreste della Regione Puglia (in seguito solo Servizio Foreste).
2. All'Albo possono essere iscritti Enti, associazioni, cooperative o privati, riconosciute ai sensi dell'articolo 6.
3. I boschi didattici sono identificati con un numero progressivo di iscrizione.
4. Il Dirigente del Servizio Foreste o suo delegato, sulla base dell'istruttoria espletata dalle sezioni provinciali del Servizio Foreste, competenti per territorio, determina:
 - a) l'individuazione dei boschi didattici in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1;
 - b) il controllo dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
 - c) la cancellazione dei boschi didattici dall'Albo regionale.

Art. 4

Requisiti del bosco didattico

1. I requisiti specifici del bosco didattico sono:
 - a. forestali:

Art. 3

Albo regionale dei boschi didattici

1. idem

2. idem

3. idem

4. idem

Art. 4

Requisiti del bosco didattico

1. idem




- | | |
|--|--|
| <p>1) gestione a governo a fustaia o a ceduo composto o a ceduo intensamente matricinato;</p> <p>2) accessibilità agevole ed idonea all'attività didattica;</p> <p>3) presenza di percorsi didattici o aree attrezzate per la divulgazione forestale ed ambientale;</p> <p>b. didattici:</p> <p>1) iniziative realizzate al fine di valorizzare la specifica vocazione dell'area (mostre, convegni, seminari, video, ecc.);</p> <p>2) materiale didattico-informativo prodotto (depliant, opuscoli, pieghevoli, libri);</p> <p>3) presenza di almeno un operatore dedicato all'attività didattica;</p> <p>c. logistici:</p> <p>1) aree idonee per il parcheggio;</p> <p>2) almeno un'aula didattica;</p> <p>3) servizi igienici idonei e correlati alle attività;</p> <p>d. di sicurezza:</p> <p>1) piano operativo di sicurezza redatto, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), da tecnico abilitato;</p> <p>2) polizza fidejussoria di responsabilità civile per danni a terzi per l'ammontare di almeno euro 1 Milione .</p> | <p>1) idem</p> <p>2) idem</p> <p>3) idem</p> <p>b. didattici:</p> <p>1) iniziative realizzate o previste da realizzare al fine di valorizzare la specifica vocazione dell'area (mostre, convegni, seminari, video, ecc.);</p> <p>2) materiale didattico-informativo prodotto o previsto da produrre (depliant, opuscoli, pieghevoli, libri);</p> <p>3) presenza di almeno un operatore dedicato all'attività didattica;</p> <p>c. idem</p> <p>d. di sicurezza:</p> <p>1) Documento di Valutazione dei Rischi, redatto, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), da tecnico abilitato;</p> <p>2) polizza di responsabilità civile per danni a terzi per l'ammontare di almeno euro 1 Milione .</p> |
|--|--|

Art. 5
Requisiti dell'operatore

1. L'attività didattica è espletata da almeno un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui al punto a) ovvero di cui al punto b) :

Art. 5
Requisiti dell'operatore

1. idem



wp mp

- | | |
|---|---------|
| a) diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche e ingegneria idraulico – forestale; | a) idem |
| b) diploma di scuola media superiore supportata da adeguata formazione didattica – metodologica nelle materie di cui all'art. 1, comma 1. | b) idem |

Art. 6
Requisiti del gestore

- | | |
|---|---------|
| 1. L'istanza di iscrizione nell'Albo Regionale dei boschi didattici è presentata al Servizio Foreste. | 1. idem |
| 2. L'istanza è prodotta dal gestore del bosco nei termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, come modificato dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, e riporta : | 2. idem |
| a) informazioni relative al gestore: | a) idem |
| 1) ragione sociale; | |
| 2) legale rappresentanza; | |
| 3) codice fiscale e/o partita IVA; | |
| 4) numero di iscrizione nel registro delle imprese agricole della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), per le imprese agro-forestali; | |
| 5) titolo di godimento reale del bosco. | |
| b) documentazione: | b) idem |
| 1) requisiti di cui all'articolo 4; | |
| 2) requisiti di cui all'articolo 5; | |
| 3) progetto di cui all'articolo 7; | |
| 4) fidejussione di cui all'art. 4, comma 1, lett. d. 2). | |
| 3. Il procedimento di iscrizione nell'Albo si conclude entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. | 3. idem |

Art. 6
Requisiti del gestore

4). Polizza di Responsabilità Civile di cui all'art. 4, comma 1, lett. d., punto 2).



WP WP

4. Il provvedimento di riconoscimento del bosco didattico è adottato dal dirigente del Servizio Foreste, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e pubblicizzato sul sito istituzionale del Servizio Foreste.

4 . idem

5. Il gestore ha l'obbligo di comunicare e documentare al Servizio Foreste, entro 30 giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.

5. idem

Art. 7

Piano delle attività nel bosco didattico

1. Il piano delle attività nel bosco didattico è così articolato:
 - a) progetto didattico-divulgativo sulle tematiche di cui all'art. 2, commi 1, 3 e 6;
 - b) attività di promozione e pubblicizzazione del progetto stesso;
 - c) risorse umane impegnate nell'attività didattica;
 - d) risorse economiche per lo svolgimento del piano;
2. Il piano deve altresì prevedere:
 - a) ~~L'incremento, attraverso la moltiplicazione vivaistica e successiva messa a dimora, delle essenze erbacee, arbustive ed arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco, da utilizzare in altri "boschi didattici" e per la giornata dell'albero;~~
 - b) L'incremento della presenza e del ripopolamento dell'avifauna e delle specie animali tipiche del territorio, attraverso la messa a dimora di essenze che favoriscono il loro nutrimento e il loro stazionamento e/o nidificazione.

Art. 7

Piano delle attività nel bosco didattico

1. idem

2. idem

- a) **La messa a dimora, "nella giornata dell'albero" di essenze erbacee, arbustive ed arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco;**

b) Idem



Handwritten initials and a signature.

Handwritten mark.

Art. 8**Visite guidate e manifestazioni**

1. Le visite nel bosco didattico sono guidate da almeno un operatore.
2. Il gestore del bosco didattico ha l'obbligo di promuovere la "festa dell'albero" con la messa a dimora di alberi da "adottare".
3. ~~Le attività nel bosco didattico sono interdette durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, come da Decreto annuale del Presidente della Giunta regionale.~~

Art. 9**Logo dei boschi didattici**

1. Il Servizio Foreste provvede, attraverso un concorso di idee, a definire il logo dei boschi didattici della Puglia.
2. L'uso del logo viene concesso unitamente al riconoscimento del bosco didattico.
3. Il logo deve essere affisso nei luoghi del bosco didattico, sulla segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.

Art. 10**Promozione dei boschi didattici**

1. Il Servizio Foreste comunica all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione Puglia la programmazione annuale forestale regionale.
2. Il Servizio Foreste, in attuazione della programmazione di cui al punto 1, promuove il circuito dei boschi didattici in ambito regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Servizio Foreste supporta l'attività di promozione dei gestori dei boschi didattici anche con l'erogazione di contributi finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale ~~e dai preventivi di cui all'art. 12.~~

Art. 8**Visite guidate e manifestazioni**

1. idem
2. idem
3. Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Per i boschi di latifoglie il gestore del Bosco Didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal Decreto annuale del Presidente della Giunta Regionale di Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della L.353/2000 e della L.R. 18/2000

Art. 9**Logo dei boschi didattici**

1. idem
2. idem
3. idem

Art. 10**Promozione dei boschi didattici**

1. idem
2. idem
3. Il Servizio Foreste supporta l'attività di promozione dei gestori dei boschi didattici anche con l'erogazione di contributi finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale.



12

12

Art. 11**Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione dall'Albo**

1. Il riconoscimento del bosco didattico è revocato nei casi di:
 - a) Compiute, reiterate e gravi infrazioni alle norme della Unione Europea, nazionali e regionali;
 - b) perdita dei requisiti di accesso alla presente legge;
 - c) riscontro di indicazioni erranee o irregolari;
 - d) richiesta del gestore del bosco.
2. Il riconoscimento dei boschi didattici decade nei casi di:
 - a) riscontrate dichiarazioni mendaci seguite da segnalazione all'Autorità giudiziaria competente per territorio;
 - b) bosco colpito da incendio boschivo con area riportata nell'apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi competenti;
 - e) ~~deterioramento del bosco per cause naturali (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo, ecc.).~~
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), il dirigente del Servizio Foreste diffida il gestore del bosco didattico a regolarizzare e/o sanare le infrazioni contestate entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali adotta l'atto di revoca del riconoscimento, nonché di recupero di eventuali contributi finanziari concessi.
4. Il provvedimento di revoca del riconoscimento determina la cancellazione del bosco didattico dall'Albo regionale.
5. Il provvedimento di revoca del riconoscimento è notificato agli interessati entro quindici giorni dalla data di emanazione.

Art. 11**Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione dall'Albo**

1. idem

2. idem

c) deterioramento del bosco per cause che comportino rischi per l'incolumità pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica, pascolo eccessivo).

3. idem

4. idem

5. idem



Art. 12
Oneri istruttori

1. Le spese istruttorie per l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri Enti strumentali, nella misura di € 300,00 a domanda.
2. L'istanza da inoltrare al Servizio Foreste per l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici è corredata dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
3. La mancata certificazione di cui al comma 1 inibisce l'avvio del procedimento istruttorio e l'istanza è dichiarata "irricevibile".

Art. 13
Norma finanziaria


1. Agli oneri rivenienti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi del capitolo 121012 denominato "Spese per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore Foreste - L.R. 18/2000" - unità previsionale di base 01.04.01 - del Bilancio regionale.

~~**Art. 12**~~
~~**Oneri istruttori**~~

- ~~1. Le spese istruttorie per l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri Enti strumentali, nella misura di € 300,00 a domanda.~~
- ~~2. L'istanza da inoltrare al Servizio Foreste per l'iscrizione all'Albo dei boschi didattici è corredata dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese istruttorie.~~
- ~~3. La mancata certificazione di cui al comma 1 inibisce l'avvio del procedimento istruttorio e l'istanza è dichiarata "irricevibile".~~

~~**Art. 13**~~
~~**Norma finanziaria**~~

- ~~1. idem~~





Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: FOR/RFT/2014/0000 13

“Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 -Boschi didattici della Puglia”

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Con la presente proposta di disegno di legge si intendono rimuovere le criticità riscontrate al fine di attivare l'ipotizzato percorso virtuoso delle conoscenze e consentire, con l'avvio dell'oramai prossima programmazione comunitaria, di utilizzare aiuti e provvidenze per il sostegno anche dell'occupazione

**Trattasi di spesa: corrente /// in conto capitale ovvero minore entrata: corrente
in conto capitale**

Non sono previste spese a carico del bilancio regionale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Non sono previste spese a carico del bilancio regionale ovvero minori entrate

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa /// onere valutato

////////////////////////////////////

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

////////////////////////////////////

Fonti di finanziamento:

////////////////////////////////////



Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Trattasi di mere modifiche su presentazione dei documenti

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: € _____ upb _____

////////////////////////////////////


Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: € _____ le spese per le annualità successive al 2014 non comportano oneri carico del bilancio regionale, neppure in termini di trasferimento alle agenzie.

////////////////////////////////////

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il Dirigente del Servizio





Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato. SI PRENDE ATTO DELL'ASSENZA DI MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
- Parere negativo per:

Bari, li 4 AGOSTO

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria





REGIONE PUGLIA

36 3/7/14 - 15862

Al Partenariato socio economico

Oggetto: Convocazione tavolo tecnico per la concertazione di due Disegni di Legge di interesse forestale, rispettivamente, sui Consorzi forestali e sui Boschi didattici

Verbale incontro

Il giorno 27/05/2014, alle ore 09,30, presso la sede centrale del Servizio Foreste, sita in via Corigliano,1, si aprono i lavori sotto il coordinamento del Dirigente di Servizio, ing. Emanuele Giordano.

Risultano presenti i rappresentanti del Partenariato socio-economico, come da elenco e da foglio firma allegato, convocati giusta nota n. AOO_036_11710 del 13/05/2014:

1. Mario De Angelis per la FEDAGRI e CONFCOOPERATIVE
2. Ugo Fragassi per la LegaCoop Agroambiente
3. Andrea Montresor per la Federforeste
4. Pietro Spagnoletti per la Coldiretti Puglia
5. Angelo Petruzzella per la Legacoop Puglia
6. Federazione degli Ordini della Regione Puglia - scritto

Sono presenti anche referenti e dirigenti di Ufficio del Servizio Foreste e dell'Ufficio Statistico:

1. dott.ssa Rosa Corvino, dirigente dell'Ufficio "Gestione demanio forestale"(referente per lo sdi "boschi didattici);
2. dott. Fabio Nicolosi (referente per lo sdi "boschi didattici);
3. dott. Pasquale Solazzo, dirigente dell'Ufficio "Pianificazione e coordinamento servizi forestali" (referente per lo sdi "Consorzi Forestali");
4. dott. Vincenzo Di Canio (referente per lo sdi "Consorzi Forestali);
5. dott.ssa Daniela Volpe (referente per lo sdi "Consorzi Forestali e sdi "boschi didattici);
6. Massimo Bianco, dirigente Ufficio Statistico-Regione Puglia

Risultano assenti i rappresentanti della:

1. Confagricoltura Puglia -direttore Carlo Zambelli;
2. Confederazione Italiana Agricoltori- direttore regionale Franco Catapano;
3. Servizio Legislativo, in qualità di componenti gruppo di lavoro

Il primo argomento di approfondimento è stato l'esame dello Schema di disegno di legge vertente fattispecie di "Norme in materia di consorzi forestali per la gestione associata del patrimonio agro - silvo - pastorale della Regione Puglia".

Si premette che il Servizio, nel redigere lo schema di disegno di cui sopra, ha inteso acquisire ogni utile contributo per il raggiungimento dell'obiettivo di intraprendere un percorso di revisione legislativa e regolamentare, teso alla gestione sostenibile dei boschi e foreste, con incremento delle forme di reddito delle varie figure che ruotano intorno al

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 5474

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste@pec.rupar.puglia.it



wp

lp



mondo forestale.

Lo Schema di disegno di legge è stato condiviso con il Servizio Legislativo, interessato formalmente con nota n. AOO_036/ 9514 del 11/04/2014.

L'ing. Emanuele Giordano apre i lavori, dando preliminarmente lettura prima della relazione tecnico- illustrativa di accompagnamento al disegno di legge, per poi passare all'esame della norma, a valle della quale si chiede ai presenti le loro valutazioni.

Si procede poi alla lettura delle note allegate e rubricate al n. 321/2014 della Federforeste; al n. 77/2014 della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali e la n. AOO_036/12835 del 27/05/2014, di risposta alla nota 77/2014.

Il dirigente chiede ai presenti di intervenire e, per una corretta condivisione, di fornire al Servizio relazione scritta delle proprie osservazioni, inviandole su posta elettronica.

Nell'ordine intervengono:

Angelo PETRUZZELLA e Ugo FRAGASSI – ATS Montemaggiore – LEGACOOOP

Nel condividere il lavoro svolto, il rappresentante sottolinea che sarebbe stato auspicabile che si fosse giunti alla stesura di una Legge Quadro organica in materia forestale. Sottolinea che i Consorzi forestali si possono comunque realizzare anche in assenza della Legge regionale, seguendo le norme del Codice Civile.

Viene sottolineata l'importanza della pubblicità della formazione/ costituzione del Consorzio e, quindi, della necessità di atto costitutivo pubblico, nonché un invito a riflettere sulla questione delle quote e quindi governo dei Consorzi. Con l'aiuto dei dati statistici va vista la situazione reale della distribuzione della proprietà forestale sul territorio regionale e quindi calibrare con maggiore specificità la questione della superficie minima prevista dal comma 3 dell'art. 4 dello SDL.

Quanto sopra viene ribadito nella nota mail trasmessa che qui si riporta:

Rimaniamo dell'avviso sulla necessità, che ancor prima di predisporre e proporre provvedimenti riguardanti singole problematiche di settore, è opportuno dotarsi di una legge quadro di settore.

Riguardo la necessità, condivisa anche da altre organizzazioni di categoria, di dotarsi di una legge quadro, evidenziamo che il momento storico è tale da permettere di arrivare ben preparati all'avvio della nuova "programmazione comunitaria". Mettere da parte, oggi, la legge sui consorzi e intraprendere, speditamente, la strada per la redazione di uno strumento fondamentale quale la legge quadro di settore, che potrebbe tranquillamente contenere la disciplina sui consorzi, e non solo, significherebbe creare le condizioni affinché la nuova "programmazione", che dovrebbe partire tra circa un anno, possa essere gestita in maniera molto più chiara e scorrevole rispetto a quelle precedenti.

Riguardo la redazione di tale importante e fondamentale strumento, la nostra Organizzazione, fin da ora, da la massima disponibilità ad erogare il proprio fattivo contributo.

Mario DE ANGELIS – FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE

Anche il rappresentante della CON.F.A.T. lamenta la mancanza di una Legge organica

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 5474

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste@pec.rupar.puglia.it



wp

4

18



forestale. Ribadisce l'importanza di uno strumento normativo che vada a premiare le aggregazioni anche in campo forestale ed auspica che il prossimo PSR riconosca incentivi ed agevolazioni che premino le aggregazioni forestali. Evidenzia però l'opportunità che i Consorzi assumano la veste di soggetti di tipo privatistico e non pubblicistico, altrimenti vi potrà essere solo un aggravio di costi.

Quanto sopra viene ripreso nella nota mail trasmessa che qui si riporta:

Ritengo che lo spirito del Disegno di Legge sui Consorzi Forestali possa riassumere e contenere in sintesi l'esperienza che in questi anni abbiamo realizzato all'interno del settore forestale regionale; quindi la legge sui consorzi forestali è un primo passo verso quel riconoscimento, che noi tutti auspicavamo da tempo e che ci dovrebbe permettere di uscire definitivamente da un'alone di incertezze. Ritengo che il disegno di legge interpreti nella sostanza e nei contenuti la volontà di premiare tutti coloro che hanno scelto come strumento di gestione quello dell'aggregazione. Ad oggi molti fanno confusione o provano a generarne perchè nell'incertezza riescono meglio a gestire alcuni processi.

Massimo BIANCO – REGIONE PUGLIA Ufficio Statistico

Il dott. Bianco ribadisce il ruolo di supporto del suo Ufficio, che si estrinseca soprattutto in fase ex post delle leggi. Allo stesso tempo si dichiara disponibile a mettere a disposizione del tavolo di concertazione i dati statistici del comparto forestale pugliese.

Andrea MONTRESOR – FEDERFORESTE

Il dott. Montresor illustra il ruolo di Federforeste e la sua storia. In collaborazione con il MIPAAF hanno messo a punto un modello innovativo di Consorzio Forestale, il quale si deve comportare come una vera e propria impresa agro-silvo-pastorale, anche al servizio della Pubblica Amministrazione, per la gestione del patrimonio silvicolo, per gli incendi boschivi e per la tutela del vincolo idrogeologico.

Sollewa l'aspetto riguardante la proprietà fondiaria all'interno dei consorzi forestali: i proprietari devono essere parte attiva dei consorzi ed a loro deve restare la cabina di regia. A tal proposito cita la recente Legge Forestale dell'Abruzzo che ha disciplinato bene tale aspetto dei consorzi forestali.

Un secondo aspetto trattato riguarda il modello costitutivo, auspicabile snello e che eviti costi fissi: ad esempio va bene il Direttore laureato, ma non può essere un dipendente fisso, le strutture diventano operative in presenza di progetti finanziati.

Conclude dicendo che in condivisione con il MIPAAF e con il CIPE possono mettere a disposizione dei consorzi la loro esperienza per la redazione di statuti, modelli di delibere, soluzioni contabili, ecc.

Fa riferimento ai due parametri da tener presente e cioè da un lato la redditività e sostenibilità economica del consorzio e dall'altro la snellezza influenzata dalle dimensioni del Consorzio. Va inoltre chiarita la questione dell'evidenza pubblica nel caso dell'affidamento dei lavori a seconda che ci si trovi in boschi di proprietà pubblica o privata; anche in questo caso la recente Legge forestale della Regione Abruzzo può essere un valido riferimento.

COLDIRETTI

Il rappresentante plaude all'iniziativa e consiglia di coordinare la parte riguardante il recupero delle superfici forestali abbandonate con la proposta di legge agricola sui giovani,

www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 5474

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it



25 19



anch'essa in cantiere negli uffici della Regione Puglia. Infine concorda sulla necessità di modificare la lettera b) comma 3 art. 4 della bozza di SDL riguardante i consorzi di nuova istituzione.

Tutti i rappresentanti si sono riservati di inviare comunque note scritte.

L'ing. Giordano ribadisce l'utilità di una legge forestale organica, ma nelle more è comunque utile intervenire, come si sta facendo per altre fattispecie quali il nuovo regolamento sui Tagli boschivi e il regolamento per il Vincolo Idrogeologico. In tale contesto appare ancora più utile il ruolo che deve assumere la concertazione.

I primi lavori si concludono alle ore 11,30 (relativamente alla parte riguardante lo SDL sui consorzi forestali), con l'accordo che:

- ✓ il Servizio Foreste invia ai presenti copia delle 2 note pervenute, con la nota di chiarimenti inviata all'Ordine degli Agronomi e Forestali, e l'inoltro dei dati delle superfici forestali da fornire dal dott. Bianco, dirigente dell'Ufficio Statistico;
- ✓ i presenti al tavolo inoltreranno note scritte di osservazione e/o integrazione al disegno di legge in esame.

I lavori proseguono con la presentazione dello schema di disegno di legge sui "Boschi didattici della Puglia" di revisione di alcuni articoli della legge regionale del 10 dicembre 2012, n. 40.

L'ing. Emanuele Giordano apre i lavori, dando la parola alla dott.ssa Rosa Corvino che prosegue nell'intervento esponendo, in grandi linee, il lavoro di revisione di n. 3 articoli, invitando i presenti a intervenire con proposte migliorative allo SDL.

L'obiettivo è di rimuovere quelle criticità riscontrate (costo degli oneri istruttori della pratica; difficoltà applicative in ordine alle polizze di garanzia; etc.) al fine di attivare l'ipotizzato percorso virtuoso delle conoscenze e consentire, con l'avvio dell'ormai prossima programmazione comunitaria di utilizzare aiuti e provvidenze per il sostegno anche dell'occupazione.

Mario DE ANGELIS – FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE con la nota di riflessione scrive:
Per il bosco didattico ritengo che le modifiche apportate possano ridare slancio e concretezza ad una legge interessante per i suoi contenuti).

Il tavolo si chiude alle ore 13,00 e si aggiorna a successiva data in cui sarà prevista anche la firma del verbale condiviso dalle parti.

I verbalizzanti

Daniela Volpe

Vincenzo Di Canio

Il Dirigente/Presidente
Ing. Emanuele Giordano



www.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it/foreste

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 5474

mail: servizio.foreste@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste@pec.rupar.puglia.it

Bo

up

RP